



Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, **Articoli 31 e 32.**

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.2.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI

Periodo transitorio 2021-2022

Bando unico regionale - annualità 2022

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande
8. Dotazione finanziaria
9. Istruttoria delle domande
10. Modulazione / Degressività
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità
13. Subentro nell'impegno
14. Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane – Territorio svantaggiato collinare (Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)
15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie
16. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2022, il Tipo di operazione 13.2.01, "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" (diversi dalle zone montane), del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.2.01:

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.2.01, gli agricoltori in attività ai sensi delle norme nazionali di attuazione dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che conducono superfici agricole nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) identificate tali in riferimento all'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che comprende:

- i. *la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ...*
- ii. *il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione, ...o*
- iii. *lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.*

Per beneficiare delle indennità gli agricoltori in attività devono essere iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 99707 del 1° marzo 2021 e dall'Allegato A alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021.

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e che sono "agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Si richiama al riguardo quanto previsto nelle disposizioni nazionali e nelle vigenti circolari AGEA, loro modifiche e integrazioni¹.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane (superfici agricole così come definite dall'art. 4 paragrafo 1 lett. e) del Regolamento (UE) n. 1307/2013);
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.1.01 che per il Tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i Tipi di operazione. Ai fini dell'applicazione della condizione saranno computati gli importi definiti in sede di concessione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all'anno 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022).

Le suddette condizioni di ammissibilità possono essere considerate assolte anche con riguardo a possessi successivi alla data del 1° gennaio 2022 solo per superfici già impegnate in riferimento al bando 2021 della Misura 13, limitatamente ai casi di successione conseguente al decesso dei precedenti beneficiari di indennità.

Se il decesso risulta successivo alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento, operano le condizioni stabilite nel paragrafo 13.

4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l'intero anno 2022 (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022).

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell'impegno non è assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par. 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii della medesima lettera c), non possono essere considerate nell'assolvimento delle condizioni di ammissibilità, e non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute. Per il riconoscimento delle

¹ Si richiamano, tra le altre, in particolare, il D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, la circolare AGEA coordinamento – 0099157 del 20 dicembre 2018 e i contenuti delle circolari AGEA 0074630 dell'11 novembre 2020, n. 9 del 31 gennaio 2022 e n. 9654 dell'8 febbraio 2022.

attività di cui sopra si rimanda a quanto disposto dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 e nelle vigenti circolari AGEA, loro modifiche e integrazioni ².

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici “pascolo con tara” si impegnano a praticare con animali propri l’attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell’anno di riferimento della domanda di pagamento).

Il pagamento di indennità per superfici “pascoli magri” senza tara, per le quali gli agricoltori hanno indicato di aver effettuato pratiche colturali diverse dal pascolamento, è condizionato all’applicazione della comunicazione dell’Area coordinamento di AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019, secondo le modalità definite da Agrea.

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la sola consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nell’anno di riferimento.

Fatta salva la sussistenza di difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, il mancato rispetto di tali impegni si configura come inadempimento, come disciplinato nei successivi paragrafi 11 e 15.

L’impegno di cui sopra inerente ai pascoli con tara non sostituisce gli adempimenti relativi all’attività minima ma è da considerare aggiuntivo. In particolare, si evidenzia che le superfici per le quali viene dichiarata attività di pascolamento possono essere riconosciute ai fini dell’assolvimento dell’impegno e del computo delle indennità unicamente se l’attività soddisfa le condizioni, i carichi e la durata di cui al sopra citato DM n. 5465/2018 e alle eventuali disposizioni applicative definite dagli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, sempreché la medesima attività sia svolta direttamente dall’azienda richiedente le indennità.

Non sono computate per il pagamento delle indennità le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento a Misure “agro-climatico-ambientali” e “agroambientali” del P.S.R. 2014-2020 e di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale ed i terreni lasciati a riposo ai sensi dell’art. 46 par. 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le superfici dichiarate “pascolate” nell’anno di riferimento non sono computabili per i pagamenti in assenza di strutture temporanee o permanenti e/o modalità di esercizio atte a evitare lo sconfinamento dei capi, e se per tempi e modalità di svolgimento l’attività non è riconoscibile almeno come “attività minima” di cui all’art. 4 par. 1 lett. c) punto iii del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Non sono inoltre computabili se la domanda di sostegno non è corredata, per ogni superficie dichiarata pascolata, delle informazioni inerenti al periodo programmato e alle unità di bestiame coinvolte nell’attività.

Quest’ultimo adempimento è comunque da intendersi assolto nei casi di registrazione dei pascoli e delle movimentazioni degli animali come previsto nella circolare AGEA (Coordinamento) n. 82630 del 30/10/2017 s.m.i., e dal *Manuale per la gestione dei pascoli intraziendali e delle movimentazioni* allegato alla stessa, purché complete delle informazioni relative alle superfici oggetto di pascolamento e dei periodi di inizio e fine attività.

² Si richiamano in particolare:

- ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015, ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015, ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016;
- comunicazioni dell’Area coordinamento di AGEA n. 82630 del 30 ottobre 2017, n. 29058 del 4 aprile 2018 e n. 9020 del 4 febbraio 2019 e n. 30913 del 29 marzo 2019, loro modifiche e integrazioni.

<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Serviziutilita/Normativa>

Le particelle prato e/o pascolo richieste a pagamento devono contenere l'indicazione dell'attività minima, praticata attraverso il pascolo o lo sfalcio, sul piano culturale unico. Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti bovini e ovicaprini censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" e allevamenti di equini o equidi, sempreché in tutti i casi le movimentazioni dei capi ottemperino alle disposizioni di cui alla circolare AGEA n. 82630/2017 s.m.i. e alle eventuali ulteriori disposizioni emanate al riguardo dagli Organismi Pagatori.

Il richiedente indennità, per le superfici pascolate richieste a pagamento, si impegna a dare preventiva comunicazione di attività svolte in difformità a quanto indicato a corredo della domanda di sostegno al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza.

Nei prati permanenti non pascolati, per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui per la quale non è riconosciuto alcun sostegno. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio, come ogni altra attività agricola, deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di indennità. Pertanto, in caso di dichiarazione di sfalcio con cadenza biennale le particelle interessate sono eleggibili al pagamento di indennità nella sola annualità nella quale è effettuata l'attività.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività di pascolamento non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 10) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio l'indisponibilità delle superfici per l'intero periodo di riferimento dell'indennità), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo degli impegni di Condizionalità (paragrafo 12).

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità e dell'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Fatti salvi i casi di subentro "totale" di impegno (vedi par. 13) e di trasferimento di conduzione per successione conseguente a decesso di beneficiari di indennità nell'annualità 2021, una particella che non è condotta per l'intero "periodo di riferimento per l'impegno" non può essere computata nel pagamento delle indennità. Al riguardo, si evidenzia che in fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione per l'intero periodo considerato.

Inoltre, nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020.

Ai fini del presente bando le altre zone svantaggiate soggette a vincoli naturali significativi sono quelle definite in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020.

Le variazioni alle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, sono rinvenibili nelle Tabelle 4 e 5 dell'allegato 22 al P.S.R. 2014-2020; nel successivo paragrafo 14 è riportato uno stralcio della Tabella 4.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Infine, dal 2021 la Misura 13 non si applica alle superfici che ricadevano in zone soggette a vincoli naturali significativi e che non sono state confermate tali dal citato Decreto n. 6277/2020; per tali superfici non si prevede pertanto l'erogazione di indennità in riferimento al presente bando.

6. Entità degli aiuti

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013, condotta nelle zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, è pari a Euro **60** (per ettaro).

I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata con animali propri l'attività minima di pascolamento e se i richiedenti si impegnano a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e pascoli con tara in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascoli con tara" su cui non viene esercitata l'attività minima di pascolamento definita ai sensi del DM n. 5465/2018 e dalle eventuali disposizioni applicative definite dagli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

Anche i terreni ritirati dalla produzione e/o messi a riposo e quelli relativi ai prati non pascolati e non oggetto di sfalcio con asportazione nell'anno di riferimento della richiesta di indennità, per quanto al precedente punto 4, non sono considerati nel computo dei pagamenti.

Codici per castagneti

Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non

risultano classificate quali colture permanenti nel GIS sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

7. Presentazione delle domande

Le **domande di sostegno** inerenti a pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) hanno anche valenza di **domande di pagamento** (domande di sostegno/pagamento).

La Misura 13 rientra fra quelle a cui si applica il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Per tali misure, cosiddette "a superficie", l'art. 13 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 809/2014 dispone che "gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate".

Come da Regolamento (UE) n. 540/2021 che ha modificato l'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per sostegni relativi a misure a superficie è disposto dallo Stato membro con propria decisione. Le domande di indennità di cui al presente bando sono "*domande di sostegno e pagamento*" il cui termine di scadenza è stato fissato al 16 maggio 2022 dal DM n. 141342 del 28 marzo 2022.

In caso di approvazione di ulteriori provvedimenti nazionali che proroghino tale scadenza, la stessa potrà essere differita con atto del Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il "periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate".

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le "zone soggette a vincoli naturali significativi" (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire ai settori organizzativi competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

La versione 11.1 del P.S.R., attualmente vigente, ha recepito le previsioni per il periodo transitorio 2021-2022, attribuendo alla Misura 13 ulteriori risorse per i bandi riferibili a detto periodo.

La stima della domanda complessiva di indennità per il tipo di operazione 13.1.01, nel 2022, è di circa 14 milioni di Euro e di circa 6,5-7 milioni di Euro per il tipo di operazione 13.2.01.

Le risorse libere disponibili per i bandi 2022 della Misura 13 ammontano a 28.75 milioni di Euro, di cui 13,16 per il Tipo di operazione 13.1.01 e 15,59 per il Tipo di operazione 13.2.01.

Vista la previsione del P.S.R. 2014-2020 di non attivare processi selettivi con riguardo al Tipo di operazione 13.1.01, si procederà al finanziamento di tutte le domande ritenute "ammissibili" anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle richieste di pagamenti, dovesse eccedere la stima annuale sopra individuata, prevedendo, eventuali compensazioni tra i due tipi di operazione o eventualmente una specifica modifica finanziaria del PSR.

9. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo sulle domande di sostegno/pagamento ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca degli ambiti territoriali di competenza.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza sono individuati nell'Allegato 3 dell'atto di approvazione del bando.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Settori competenti si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria, alla rilevanza in termini di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Settore competente provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);
- d) all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità, nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Settori competenti di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I Settori competenti dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 9 novembre 2022.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini, e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;
- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Regolamento (UE) n. 640/2014;
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 430 del 21 marzo 2022;
- dalla L.R. n. 8 del 15 dicembre 2020;
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 15;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle “misure a premio per superfici ed animali”.

La perdita dei requisiti di accesso come disciplinati al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessazione completa dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13, configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La mancata osservanza dell'impegno del mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell'anno di riferimento della domanda – 01/01/2022 – 31/12/2022) configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 640/2014, sia inadempimento all'impegno ai sensi dell'art. 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 15.

L'accertamento del mancato assolvimento all'impegno di praticare l' "attività minima" in particelle computate per il pagamento delle indennità configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 640/2014, che inadempimento all'impegno ai sensi dell'art. 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 15.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.2.01 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Regolamento (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e la deliberazione di Giunta regionale n. 430 del 21 marzo 2022.

13. Subentro nell'impegno

Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 “se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso”.

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di sostegno/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto, il pagamento, in caso di cessione totale dei terreni oggetto di domanda, sarà comunque erogato al cedente, ferme restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante, ove non diversamente disposto, e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

- gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,
- per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del "periodo di riferimento", fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del "periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate", deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza entro 60gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2023, pena la non ammissibilità, una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore Territoriale di competenza, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane - Territorio svantaggiato collinare (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)

Come già indicato nel precedente paragrafo 5, la delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020.

Si riporta di seguito l'estratto dalla tabella n. 4 dell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2020 "Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane".

CODICE ISTAT	PROV.	COMUNE	Delimitazione parziale o totale
8033001	PC	AGAZZANO	T
8033002	PC	ALSENO	T
8033049	PC	ALTA VAL TIDONE (dal 01/01/2018 originato dalla fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara)	T
8033009	PC	CAMINATA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033025	PC	GROPPARELLO	T
8033026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	T
8033029	PC	NIBBIANO (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T

8033031	PC	PECORARA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T
8033034	PC	PIOZZANO	T
8033036	PC	PONTE DELL'OLIO	T
8033043	PC	TRAVO	P
8033044	PC	VERNASCA	T
8033045	PC	VIGOLZONE	T
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P
8034018	PR	LANGHIRANO	P
8034020	PR	MEDESANO	T
8034029	PR	POLESINE PARMENSE (dal 01/01/2016 confluito nel comune di Polesine Zibello)	T
8034050	PR	POLESINE ZIBELLO (dal 01/01/2016 originato dalla fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello – solo i terreni ricadenti nel territorio dell'ex Comune di Polesine Parmense sono compresi in area svantaggiata)	P
8034031	PR	SALA BAGANZA	P
8034032	PR	SALSOMAGGIORE TERME	T
8034042	PR	TRAVERSETOLO	T
8035001	RE	ALBINEA	T
8035014	RE	CASTELLARANO	T
8035030	RE	QUATTRO CASTELLA	T
8035043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T
8036013	MO	FIORANO MODENESE	T
8036019	MO	MARANELLO	T
8036040	MO	SASSUOLO	T
8037011	BO	CASALECCHIO DI RENO	T
8037004	BO	BAZZANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037018	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P
8037023	BO	CREPELLANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037037	BO	MEDICINA	T
8037042	BO	MONTE SAN PIETRO	T
8037043	BO	MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P
8037047	BO	PIANORO	T
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P
8037057	BO	SASSO MARCONI	T
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crepellano, Monteveglio e Savigno)	P
8038003	FE	BONDENO	T
8038007	FE	COPPARO	T
8038008	FE	FERRARA	T
8038009	FE	FORMIGNANA (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038010	FE	JOLANDA DI SAVOIA	T

8038012	FE	MASI TORELLO	T
8038017	FE	OSTELLATO	T
8038019	FE	PORTOMAGGIORE	T
8038024	FE	TRESIGALLO (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038030	FE	TRESIGNANA (dal 1/1/2019 originato dalla fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo)	T
8038027	FE	FISCAGLIA	T
8039007	RA	CERVIA	T
8040004	FC	BORGHI	T
8040009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	T
8040011	FC	DOVADOLA	T
8040019	FC	MELDOLA	P
8040022	FC	MODIGLIANA	T
8040032	FC	PREDAPPIO	P
8040037	FC	RONCOFREDDO	T
8099004	RN	GEMMANO	T
8099006	RN	MONDAINO	T
8099008	RN	MONTEFIORE CONCA	T
8099009	RN	MONTEGRIDOLFO	T
8099010	RN	MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)	T
8099029	RN	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)	P
8099011	RN	MORCIANO DI ROMAGNA	T
8099015	RN	SALUDECIO	T
8099020	RN	VERUCCHIO	P
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P
8099019	RN	TORRIANA (dal 01/01/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 01/01/2014 originato dalla fusione di Poggio Berni e Torriana – parzialmente svantaggiato solo il territorio dell'ex comune di Torriana)	P

T - Territorio comunale interamente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane) P

- Territorio comunale parzialmente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'art. 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e all'art. 15 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, fatte salve le difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui allo stesso Regolamento, si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione,
- Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione (impegno 1),
- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione (impegni 2, 3 e 4).

TABELLA – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice impegni	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (• determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo operazione	Gruppo coltura	Coltura
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	X			
2	Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2		X		
3	Il richiedente si impegna di assicurare lo svolgimento dell'attività agricola ed in particolare dell'attività minima nelle particelle computate per il pagamento delle indennità		X		
4	Il richiedente si impegna a comunicare al Servizio Territoriale competente modifiche alle attività di pascolamento rispetto a come pianificate nella domanda di sostegno e/o in BDN		X		

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione, le cui infrazioni determinano l'esclusione dal sostegno e/o il recupero delle indennità corrisposte.

TABELLA – Impegni caratterizzanti il Tipo di operazione

Codice impegno	Impegno	Infrazione
1	Mancato proseguimento dell'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	La cessazione dell'attività agricola da parte di un richiedente indennità, fatti salvi i casi di subentro, configura un inadempimento essenziale che comporta l'esclusione dal regime dei sostegni e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli adempimenti la cui mancata ottemperanza è oggetto di riduzione con percentuale determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato n. 4 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 2: Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2 e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua maggiore di 0,15 e inferiore a 0,20	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento inferiore o uguale a 2 ha di superficie netta	Periodo di mancato mantenimento inferiore a 15 giorni.
Medio 3	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua maggiore di 0,10 e inferiore o uguale a 0,15	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento superiore a 2 ed inferiore o uguale a 5 ha di superficie netta	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento.
Alto 5	2	Mancato mantenimento continuativo sia del rapporto UBA/superficie foraggera che del numero delle UBA	Superficie richiesta a pagamento superiore o uguale a 5 ha	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente all'interno della stagione di pascolamento
(*)				

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 3: Attività minima

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	3	Mancato svolgimento di attività minima su superfici inferiori al 10 % delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività minima inferiore a 5 ha	Infrazione non contestata in annualità precedenti
Medio 3	3	Mancato svolgimento di attività minima su superfici superiori o uguali al 10 % e inferiori al 15 % delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività minima superiore o uguale a 5 ha ed inferiore a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità non consecutive
Alto 5	3	Mancato svolgimento di attività minima su superfici superiori o uguali al 15 % delle superfici richieste a pagamento.	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività minima superiore o uguale a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità consecutive
(*)				

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 4: Il richiedente si impegna a comunicare al Servizio Territoriale competente modifiche alle attività di pascolamento rispetto a come pianificate nella domanda di sostegno e/o in BDN

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	4	Attività di pascolamento effettuata in periodo differente da quello indicato	Superficie interessata da omessa dichiarazione inferiore o uguale a 5 ha di superficie netta	Tardiva dichiarazione
Medio 3	4	Attività di pascolamento non effettuata – superfici oggetto di mancato pascolamento inferiori o uguali per estensione al 50% delle superfici con attività di pascolamento dichiarata	Superficie interessata da omessa dichiarazione superiore a 5 ed inferiore o uguale a 10 ha di superficie netta	Omissione ripetuta non in anni consecutivi
Alto 5	4	Attività di pascolamento non effettuata – superfici oggetto di mancato pascolamento superiori per estensione al 50% delle superfici con attività di pascolamento dichiarata	Superficie interessata da omessa dichiarazione superiore o uguale a 10 ha	Omissione ripetuta in anni consecutivi
(*)				

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento 2, 3 e 4 si procede come da Allegato n. 4 al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

16. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- L.R. n. 8/2020 - art. 2
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 430 del 21 marzo 2022;
- D.M. del Mipaaf n. 99707 del 1° marzo 2021;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.